



TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE

SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott. Emmanuele Agostini

nel procedimento iscritto al n. 729/2026 R.G. A.C., avente ad oggetto opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c.,

promosso da

Parte_1 (c.f. e p. iva. P.IVA_1 , con sede legale in Crotone (KR), via Isola Capo Rizzuto s.n.c., in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante prof. Parte_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce all'atto di citazione, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Alfredo Irti (c.f. C.F._1) e Paola Davì (c.f. C.F._2 del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi p.e.c. dei predetti avvocati Email_1 e Email_2

opponente

contro

Controparte_1 (c.f. e p. iva P.IVA_2 , con sede legale in Crotone (KR), Strada Statale n. 106 km 245 s.n.c. (p.e.c. Email_3 , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con gli avv.ti Vincenzo Di Vilio e Massimiliano Scarsella, elettivamente domiciliata, nell'atto di precetto notificato il 15 maggio 2026, presso la casella di posta elettronica certificata dell'avv. Massimiliano Scarsella (p.e.c. Email_4

opposta

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2 luglio 2026 sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo proposta ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. (n. 729/2026 – sub. 1),

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

RILEVATO CHE

- Controparte_1 ha notificato a Parte_1 in data 15 maggio 2026, atto di precetto per l'importo complessivo di euro 18.478.953,86, oltre interessi successivi e spese, sulla base del lodo arbitrale definitivo sottoscritto il 6 novembre 2025,

comunicato alle parti il 7 novembre 2025 e dichiarato esecutivo dal Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 825 c.p.c.;

- l'importo intimato risulta composto, secondo il precetto, da euro 14.390.361,45 a titolo di penali, euro 3.958.795,60 a titolo di interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. sino al 12 maggio 2026, euro 126.399,26 per spese liquidate nel lodo ed euro 3.397,55 per onorari e spese di precetto;

- **Pt_1**, dopo avere versato in data 25 maggio 2026 la somma di euro 12.858.655,07, ha proposto opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., contestando la debenza del residuo di euro 5.620.288,79, sulla base di tre ordini di ragioni: compensazione con il credito da corrispettivo contrattuale 2025; compensazione con il credito derivante dall'accordo di dilazione del 28 aprile 2020, invocando l'art. 1244 c.c.; non debenza degli interessi maturati nel periodo 18 dicembre 2025 - 31 marzo 2026;

- con decreto del 5 giugno 2026 questo Giudice, ritenuto opportuno instaurare il contraddittorio e valorizzato l'ingente importo intimato in precetto quale elemento di *periculum in mora*, ha fissato l'udienza del 2 luglio 2026 e, ai sensi dell'art. 669-sexies c.p.c., ha sospeso *inaudita altera parte* l'efficacia esecutiva del titolo;

- **CP_1** si è costituita nel subprocedimento cautelare chiedendo la revoca del decreto e il rigetto dell'istanza, nonché, in via subordinata, l'imposizione di idonea cauzione;

- all'udienza del 2 luglio 2026 le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni: **Pt_1** ha dedotto, in particolare, il rischio di pregiudizio grave e irreversibile connesso all'eventuale soddisfacimento sul residuo mediante diritti di sfruttamento economico della discarica; **CP_1** ha contestato la sussistenza del fumus e del periculum, deducendo, tra l'altro, che gli spazi costituiscono l'oggetto dell'attività commerciale esercitata da **Pt_1** e non beni strumentali insuscettibili di esecuzione;

- con nota di deposito dell'8 luglio 2026 **Pt_1** ha prodotto l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano, pubblicata il 6 luglio 2026 nel procedimento R.G. n. 543/2026, con la quale è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia del lodo proposta da **Pt_1** ai sensi dell'art. 830, comma 4, c.p.c.

CONSIDERATO CHE

1. Il perimetro del potere cautelare del giudice dell'opposizione a precetto

L'art. 615, comma 1, c.p.c. attribuisce al giudice dell'opposizione a precetto il potere di sospendere, su istanza di parte e concorrendo gravi motivi, l'efficacia esecutiva del titolo. La norma precisa, inoltre, che, quando il diritto del creditore procedente sia contestato solo parzialmente, la sospensione può riguardare esclusivamente la parte contestata.

Il provvedimento reso ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. ha natura cautelare ed è reclamabile ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. (Cass. civ., Sez. Un., 23 luglio 2019, n. 19889). Il potere del giudice dell'opposizione preventiva non viene meno neppure ove, nelle more, sia intrapresa l'esecuzione minacciata con il precetto opposto, ferma la

distinta disciplina dei rapporti con il processo esecutivo eventualmente instaurato (Cass. civ., Sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26285).

Nel caso di specie il titolo azionato è un lodo rituale che, ai sensi dell'art. 824-bis c.p.c., produce gli effetti della sentenza dalla data della sua ultima sottoscrizione e che, una volta dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 825 c.p.c., costituisce titolo per l'esecuzione forzata. L'inibitoria propria del lodo impugnato spetta alla Corte d'Appello investita dell'impugnazione per nullità, ai sensi dell'art. 830, comma 4, c.p.c.

Ne deriva che il presente subprocedimento non può essere utilizzato per riesaminare il *fumus* dei motivi di nullità del lodo, riservati alla Corte d'Appello di Milano; esso può invece riguardare, nel perimetro dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto di **CP_1** di procedere esecutivamente, nei limiti in cui essi siano deducibili *in executivis*.

Quando l'esecuzione sia fondata su titolo di formazione giudiziale - e tale deve ritenersi, ai presenti fini, il lodo rituale dichiarato esecutivo - l'opposizione all'esecuzione non consente di rimettere in discussione fatti anteriori alla formazione del titolo o comunque deducibili nel giudizio in cui il titolo si è formato, potendo ordinariamente venire in rilievo soltanto fatti successivi, estintivi o modificativi del diritto consacrato nel titolo (cfr. Cass. civ., Sez. III, 5 settembre 2022, n. 26110).

2. Rilevanza del rigetto dell'istanza ex art. 830, comma 4, c.p.c.

L'ordinanza della Corte d'Appello di Milano del 6 luglio 2026, versata in atti sia dalla creditrice che dalla debitrice, non determina, di per sé, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'istanza proposta da **Pt_1** dinanzi a questo Tribunale. I due poteri cautelari hanno oggetto e presupposti non sovrapponibili: la Corte d'Appello valuta la sospensione dell'efficacia del lodo in funzione dei motivi di impugnazione ex art. 829 c.p.c.; il giudice dell'opposizione a precetto valuta invece, nel limite del precetto concretamente opposto, se ricorrano gravi motivi per sospendere l'efficacia esecutiva del titolo in ragione di fatti dedotti contro il diritto di procedere esecutivamente.

Il rigetto pronunciato dalla Corte d'Appello assume, tuttavia, significativa rilevanza nel presente subprocedimento. In primo luogo, esso impedisce di valorizzare, come autonomo *fumus* in questa sede, la prospettata nullità del lodo, avendo la Corte espressamente ritenuto che i motivi di impugnazione non appaiono, allo stato, *prima facie* manifestamente fondati.

In secondo luogo, il provvedimento milanese incide in modo rilevante sulla valutazione del *periculum*, poiché la Corte ha esaminato proprio la situazione economico-patrimoniale di **Pt_1** dopo il pagamento di circa euro 12.000.000,00, rilevando che la sospensiva riguardava ormai la minore somma di circa euro 6.000.000,00 e che, rispetto a tale somma, non era stato offerto alcun valido elemento a riprova di un danno grave ulteriore rispetto agli effetti ordinari dell'esecuzione.

La Corte ha inoltre ritenuto non evidente, sulla documentazione in atti, il pericolo di intaccamento della riserva ex lege per i fondi post-gestione ambientale; ha escluso la rilevanza dirimente, allo stato, del distinto giudizio arbitrale promosso da CP_2 ; ha rilevato l'assenza di specifica allegazione del rischio di mancata restituzione da parte di CP_1 ha infine osservato che dal progetto di bilancio 2024 non emerge una situazione di insolvenza di Pt_1 , neppure prospettata.

Tali apprezzamenti non hanno efficacia vincolante in questa sede, ma costituiscono un elemento sopravvenuto di particolare peso, poiché riguardano il medesimo lodo, le medesime parti, il medesimo credito residuo sostanzialmente ancora controverso e buona parte dei medesimi profili di pregiudizio allegati da Pt_1 .

3. *Fumus boni iuris*

3.1. Compensazione con il corrispettivo contrattuale 2025

Il primo fatto estintivo dedotto da Pt_1 concerne la compensazione legale con il credito che essa assume di vantare verso CP_1 per il corrispettivo contrattuale relativo all'annualità 2025, indicato in euro 2.403.212,85 oltre I.V.A., per complessivi euro 2.931.919,67.

Il *fumus* di tale prospettazione non appare, allo stato, apprezzabile in misura sufficiente a fondare la sospensione. CP_1 ha infatti documentato un versamento di euro 2.074.000,00 eseguito nell'aprile 2022 con causale riferita alla prima rata del contratto di cessione spazi, rispetto al quale Pt_1 , con nota del 9 maggio 2022, comunicò l'accantonamento delle somme in attesa della definizione della controversia; ha inoltre documentato un ulteriore versamento di euro 857.919,67 in data 29 aprile 2026, con causale riferita al saldo per gli spazi dell'anno 2025.

Tali elementi rendono quantomeno seriamente controversa l'esistenza attuale di un credito di Pt_1 ancora opponibile in compensazione per la medesima annualità. Né può attribuirsi decisività, in questa sede sommaria, alla fattura emessa unilateralmente da Pt_1 il 25 maggio 2026 con indicazione di pagamento tramite compensazione.

Va aggiunto che, quando il titolo giudiziale rechi statuizioni relative a rapporti reciproci già oggetto di cognizione, la deduzione della compensazione in sede esecutiva incontra limiti particolarmente rigorosi: la Corte di cassazione ha escluso che, a fronte di un titolo giudiziale contenente distinte condanne reciproche, la compensazione propria o impropria possa essere fatta valere per la prima volta in opposizione all'esecuzione, ove le reciproche pretese siano state già considerate in sede di cognizione (Cass. civ., Sez. III, 8 novembre 2023, n. 31130).

3.2. Compensazione ex art. 1244 c.c. con il credito da dilazione

Più articolato è il secondo profilo, relativo al credito che Pt_1 assume di vantare verso CP_1 in forza dell'accordo di dilazione del 28 aprile 2020, indicato nell'atto di opposizione in euro 2.268.138,44 e, nel deposito integrativo, in euro 2.093.666,34 dopo il pagamento della rata del 26 maggio 2026.

L'art. 1244 c.c. stabilisce che la dilazione concessa gratuitamente dal creditore non è di ostacolo alla compensazione. La questione posta da **Pt_1** non è quindi manifestamente pretestuosa, nella parte in cui deduce che la gratuità della dilazione non escluderebbe, di per sé, l'opponibilità in compensazione del controcredito rateizzato.

Tale profilo, tuttavia, non integra un *fumus* pieno e decisivo. Anzitutto, **CP_1** contesta la qualificazione dell'accordo come mera dilazione gratuita rilevante ai sensi dell'art. 1244 c.c., la sua portata e la compensabilità dell'intero residuo non ancora scaduto. Inoltre, il credito deriva da rapporti anteriori alla formazione del titolo arbitrale, con conseguente necessità di verificare, nel merito, se la relativa eccezione fosse deducibile nel procedimento arbitrale o se il fatto compensativo sia effettivamente maturato soltanto dopo il lodo e dopo la coesistenza dei contrapposti crediti.

In questa fase, il profilo ex art. 1244 c.c. giustifica la prosecuzione della cognizione piena sull'opposizione, ma non appare, specie alla luce dei limiti dell'opposizione fondata su titolo di formazione giudiziale e della sopravvenuta valutazione della Corte d'Appello, sufficiente a paralizzare cautelamente l'efficacia esecutiva del titolo. Resta fermo, inoltre, il principio per cui la compensazione legale presuppone crediti dotati dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, secondo l'insegnamento di Cass. civ., Sez. Un., 15 novembre 2016, n. 23225, salva la specifica verifica dell'effettiva incidenza dell'art. 1244 c.c. nel caso concreto.

3.3. Interessi maturati tra il 18 dicembre 2025 e il 31 marzo 2026

Il terzo profilo riguarda la non debenza degli interessi maturati tra il 18 dicembre 2025 e il 31 marzo 2026, che **Pt_1** riconduce all'accordo di sospensione dell'esecuzione intervenuto nello scambio di corrispondenza del 18 dicembre 2025.

Anche tale argomento non presenta, allo stato, *fumus* cautelare sufficiente. Dallo scambio prodotto emerge che **Pt_1** chiese a **CP_1** di attendere l'impugnazione del lodo e di procrastinare l'esecuzione sino alla decisione sull'istanza di sospensione o, comunque, sino al 31 marzo 2026; **CP_1** si dichiarò disponibile ad accogliere la richiesta di sospensione dell'esecuzione fino a tale data, precisando che, decorso il termine, in assenza di accordo, avrebbe proceduto senza ulteriore indugio.

Il testo della comunicazione è più coerente con un temporaneo *pactum de non exsequendo* che con una rinuncia agli interessi o con una sospensione dell'esigibilità del credito. Non risultano, in particolare, né una rinuncia espressa agli accessori, né un'offerta di pagamento rifiutata dal creditore, né gli elementi propri della *mora* **Pt_3**

4. Periculum in mora

In ogni caso, anche a voler ravvisare un *fumus* non manifestamente infondato limitatamente alla questione posta da **Pt_1** ai sensi dell'art. 1244 c.c., difetta oggi un *periculum in mora* idoneo a giustificare il mantenimento della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.

Il decreto del 5 giugno 2026 fu adottato *inaudita altera parte* sulla base del solo dato dell'ingente importo intimato in precetto, ritenuto allora sufficiente a imporre una tutela interinale sino all'instaurazione del contraddittorio. All'esito del contraddittorio, tuttavia, quel dato non può essere considerato isolatamente: il precetto è stato in larga parte adempiuto, l'importo residuo contestato è pari a euro 5.620.288,79, e la Corte d'Appello di Milano ha appena escluso, con riferimento alla medesima esposizione residua di circa euro 6.000.000,00, la dimostrazione di un danno grave ulteriore rispetto agli effetti ordinari dell'esecuzione.

Non è sufficiente, ai fini della sospensione, la mera onerosità dell'adempimento di un credito pecuniario portato da titolo esecutivo, né l'eventuale incidenza del pagamento sull'equilibrio finanziario del debitore, se non accompagnata da specifica dimostrazione di un pregiudizio grave, concreto e non altrimenti riparabile.

Quanto al rischio di irripetibilità, gli atti di **CP_1** evidenziano, almeno allo stato, una consistenza patrimoniale elevata: dal bilancio 2024 risultano un attivo complessivo di euro 199.523.101, un attivo circolante di euro 182.275.871 e un patrimonio netto di euro 159.156.585; dalla situazione infrannuale al 31 maggio 2026 risultano un attivo di euro 202.895.902 e un attivo circolante di euro 199.698.718. Tali dati escludono, allo stato, un concreto rischio che **Pt_1** non possa ottenere la restituzione di quanto eventualmente versato, ove vittoriosa nel merito dell'opposizione o nell'impugnazione del lodo.

Quanto al dedotto rischio inerente agli spazi di scarica, esso rimane, allo stato, privo della necessaria concretezza. Il titolo azionato con il precetto opposto ha contenuto pecuniario per la parte residua qui in contestazione; non risulta documentato un imminente atto esecutivo specificamente diretto alla consumazione o all'attribuzione coattiva di spazi di scarica; la proposta o disponibilità manifestata da **CP_1** a valutare un adempimento in natura mediante conferimento degli spazi non equivale, di per sé, a un atto esecutivo irreversibile.

Le peculiarità dell'attività esercitata da **Pt_1** e il carattere economicamente rilevante degli spazi disponibili potranno assumere rilievo nel merito e negli eventuali sviluppi esecutivi specifici; ma, nella presente fase pre-esecutiva e con riferimento al precetto pecuniario opposto, non integrano un *periculum* attuale tale da giustificare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.

5. Cauzione

La richiesta subordinata di **CP_1** di imposizione di cauzione resta assorbita dal rigetto dell'istanza cautelare e dalla revoca del decreto *inaudita altera parte*.

La cauzione avrebbe potuto essere valutata quale strumento di bilanciamento in ipotesi di conferma, anche parziale, della sospensione; una volta esclusi i presupposti per il mantenimento della misura, non vi è spazio per l'imposizione di una garanzia sostitutiva,

P.Q.M.

visti gli artt. 615, comma 1, e 669-sexies c.p.c.;

- revoca il decreto emesso *inaudita altera parte* in data 5 giugno 2026, nella parte in cui ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo azionato da *Controparte_1* [...] nei confronti di *Parte_1*
- rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo proposta da *Parte_1* ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c.;
- dichiara assorbita la richiesta subordinata di imposizione di cauzione;
- spese al merito;

manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.

Crotone, li 11.7.2026

Il Giudice

dott. Emmanuele Agostini